



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 19 gennaio 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

Prot. 1692/PROD.COMM.
Rif. Zf/zf/01/06 dd. 03/01/2006

Alla Federazione

Alleg.
Oggetto: Prima applicazione LR 29/2005.
Quesiti

Con la nota sopra emarginata, di pari oggetto, sono stati formulati una serie di quesiti inerenti la nuova disciplina di cui alla L.R. 29/2005; in proposito la scrivente Direzione ritiene di formulare le precisazioni di cui appresso.

1. Ai sensi dell'articolo 115, comma 1, della nuova legge, la medesima è da ritenersi pienamente applicabile con decorrenza 1 gennaio 2006, non ostante l'entrata in vigore sia avvenuta il 10 dicembre 2005 (cfr. articolo 110, comma 9).

2. Per quanto concerne la DGR 1717/1999 (ma più in generale tutte le fonti secondarie) la disposizione transitoria di cui al comma 17 dell'articolo 110 prescrive che, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, continuano ad applicarsi gli atti (sempre di natura regolamentare) in vigore, ovviamente qualora non in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta; nel caso di specie restano salvaguardati i "criteri per l'individuazione" dei Comuni turistici, ma "l'elencazione" è oramai sostituita dall'allegato D.

3. Sempre con riferimento all'articolo 110, comma 17, citato, si precisa che i regolamenti ed i Piani richiamati nella disposizione sono quelli regionali e non gli atti comunali; in proposito si rinvia al successivo punto 5 ed alla direttiva di cui alla circ. prot. 5947/COMM. dd. 22 giugno 1999 (pag. 5).

4. Il problema del coordinamento tra le due tipologie previste dalla nuova disciplina (articolo 67) e la normativa di cui alla L.R. 8/2002 viene risolto con la disposizione transitoria contenuta nel comma 6 dell'articolo 110.

5. Con riferimento alle attività congiunte di cui all'articolo 3, comma 3, si precisa che ognuna andrà autorizzata o concessa sulla base della specifica normativa di settore; si ribadisce comunque che la Regione, alla luce del nuovo quadro costituzionale, non ha più alcuna competenza in materia di atti e organi degli enti locali.

6. La nuova legge, all'articolo 7, comma 2, lettera b), in maniera inequivocabilmente esplicita compie <<un'intersezione>> tra esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cui l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di vendita di prodotti alimentari fa maturare anche il requisito ai fini dell'iscrizione REC per la somministrazione; viceversa l'esercizio o in proprio o come dipendente qualificato o ancora come collaboratore familiare per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dell'attività di somministrazione fa maturare anche il requisito per la vendita di prodotti alimentari. Si aggiunge che i due anni svolti presso una struttura alberghiera possono valere ai sensi della normativa in esame se il soggetto abbia svolto effettivamente l'attività nell'ambito della somministrazione o eventualmente della vendita, mentre per quanto riguarda l'apprendista, al pari di tutti gli altri soggetti, deve in ogni caso essere provata la sua qualità di dipendente qualificato.

7. La professionalità maturata in capo ad un soggetto che svolge attività stagionale va conteggiata sulla base dell'effettiva durata del periodo di lavoro svolto.

8. Per quanto concerne la valenza dei titoli esteri (UE ed extra UE) ai fini dell'iscrizione REC, non essendo materia di competenza della Direzione scrivente, ci si limita a richiamare il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, attuativo della direttiva 1999/42/CE (sul punto si rinvia alla circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pagg. 5 e 6), nonché il decreto legislativo 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), ed il relativo regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394.

9. Fermo restando quanto esplicitato al punto 6, si ribadisce che per l'attività di vendita di prodotti alimentari, in sede fissa o su aree pubbliche, non è indispensabile l'iscrizione al REC.

10. L'articolo 10 della nuova legge trova applicazione nei settori sia della vendita che della somministrazione, stante il richiamo ai precedenti articoli 6 e 7 nella loro interezza. Mentre i requisiti morali devono essere sempre posseduti da tutti coloro che sono titolari oppure hanno poteri di rappresentanza, i requisiti professionali devono comunque sussistere **sia** in capo al titolare di impresa individuale **sia** in capo al suo eventuale preposto, ovvero, nell'ipotesi di società, **o** in capo al legale rappresentante **o** in capo ad altro specifico rappresentante (preposto) nominato ad hoc (cfr. circ. prot. 5947/COMM dd. 22 giugno 1999, pagg. 10 e 11).

11. Affrontando a questo punto la problematica del delegato di cui all'articolo 70, comma 2, della nuova disciplina, si puntualizza che l'istituto giuridico della rappresentanza in generale si sviluppa attraverso le figure specifiche del rappresentante legale, del delegato e del preposto. Il **rappresentante legale** è il soggetto al quale è imputabile la rappresentanza "istituzionale" o "formale" dell'ente giuridico e di solito viene nominato nello statuto/atto costitutivo; il **delegato** invece è il soggetto che il titolare dell'impresa, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza per determinate finalità di legge (in definitiva il potere del delegato si fonda su uno specifico atto negoziale, la procura); il **preposto**, a differenza del delegato, deriva il suo potere di rappresentanza *ex lege*, dall'atto stesso della preposizione. Queste figure dal punto di vista civilistico risultano differenti quanto a potere di rappresentanza, ma ai fini del diritto amministrativo del commercio ricevono una disciplina sostanzialmente identica (eccezion fatta per le deroghe previste in capo al rappresentante legale di società quanto a requisiti professionali).

12. Il delegato/preposto, nell'ambito della somministrazione, deve essere iscritto al REC, mentre, nel settore delle attività di vendita, va comunicato al Comune, e con riferimento alle iscrizioni REC avvenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge (ma il discorso comunque ha valenza generale) si richiama il principio *tempus regit actum*, per cui tutto ciò che si è perfezionato sotto la previgente normativa non viene intaccato dalla disciplina susseguente, salva disposizione esplicita contraria.

13. La somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nel nuovo testo trova la sua disciplina negli articoli 47, commi 5 e 6, e 68, comma 4. La prima disposizione (articolo 47, commi 5 e 6), attinente il commercio sulle aree pubbliche, consente la somministrazione soltanto di bevande alcoliche (**mai** superalcoliche) esclusivamente nelle fiere di cui all'articolo 50 (pertanto non è ammissibile tale somministrazione nei mercati disciplinati dall'articolo 48). La seconda disposizione (articolo 68, comma 4), relativa in maniera specifica alla somministrazione di superalcolici, esplicitamente non la consente tra gli altri negli esercizi operanti nell'ambito di <<strutture culturali e **fieristiche**>>; poiché le "strutture fieristiche" costituiscono un concetto giuridico differente dalle fiere di cui all'articolo 50, che sono anche citate nel comma 4 dell'articolo 68, deve concludersi che la somministrazione di superalcolici non è consentita nemmeno nelle fiere campionarie che si svolgono in strutture fisse (Fiera di Trieste, ESPOMEGO, ...).

14. Per <<attività di intrattenimento svolta non in forma imprenditoriale>> (articolo 67, comma 1, lettera a) si intende grosso modo l'attività di intrattenimento e spettacolo di cui all'articolo 69 TULPS (piccoli intrattenimenti).

15. La problematica relativa ai "bar/ristoranti" interni a palasport, piscine, stadi, ... è già stata affrontata nella circ. prot. 7532/comm. dd. 18 agosto 1997 (pag. 16); si ribadisce in questa sede che si tratta di somministrazioni rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), sempreché sussistano i requisiti prescritti al comma 2 dell'articolo citato; per quanto concerne specificatamente i circoli privati, la regolamentazione è contenuta nell'articolo 68, comma 3, lettera h).

16. Si concorda che per il calcolo del numero delle autorizzazioni di cui all'articolo 69 vanno escluse quelle ancora a disponibilità di contingente (la norma parla infatti di "esercizi esistenti"); qualora dall'applicazione dei criteri emergano distinti valori percentuali, il comma 3 dell'articolo in esame parla di <<applicazione delle percentuali massime o, per comprovate ragioni, di percentuali minori>>, trattandosi quindi di una scelta discrezionale del Comune; non è corretto inserire nel calcolo le cosiddette autorizzazioni di tipologia c della L. 287/1991, in quanto, come costantemente sostenuto dalla scrivente Direzione, in tali esercizi la somministrazione è accessoria all'attività di intrattenimento e svago ed è autorizzata fuori da ogni contingente numerico; le cause di "forza maggiore" abbracciano la vasta gamma delle ipotesi (cosiddetta norma in bianco o norma valvola) in cui non si possa oggettivamente rispettare il limite numerico fissato per gli esercizi.

17. L'apparente dicotomia tra articolo 65, comma 1, lettera h), e articolo 71, comma 1, in tema di somministrazione temporanea è risolvibile nel senso che tale somministrazione, se avviene al di fuori delle riunioni straordinarie di persone, può durare 59 giorni, se invece avviene in occasione di tali riunioni, non può durare più di 21 giorni.

18. In materia di sgombero (articolo 75), la scrivente Direzione è stata sempre costante nel ritenere che l'accesso ai locali dell'esercizio deve avvenire esclusivamente quando questo è aperto, ma se al momento della chiusura i clienti si trovano all'interno, gli stessi possono permanere massimo ancora un ora per terminare la consumazione.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr